

Edizione di lunedì 21 marzo 2016

IVA

[Le manutenzioni fatturate con inversione contabile](#)

di **Fabio Garrini**

BILANCIO

[La rilevazione iniziale dei crediti al costo ammortizzato attualizzato](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

[La presunzione sulla plusvalenza da cessione d'azienda è indipendente](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

IVA

[Le regole per gli operatori registrati al MOSS in altri Paesi UE](#)

di **Marco Peirola**

ENTI NON COMMERCIALI

[La cooperativa sportiva: questa sconosciuta](#)

di **Guido Martinelli**

BACHECA

[Rapporti con le banche e merito creditizio](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

IVA

Le manutenzioni fatturate con inversione contabile

di **Fabio Garrini**

Il tema **dell'inversione contabile relativa alla lettera a-ter dell'art. 17 c.6 DPR 633/72** è di certa rilevanza, poste le complicazioni che esso genera negli operatori e, di conseguenza, nei consulenti che li seguono. Mentre la norma non richiama esplicitamente l'applicazione dell'istituto alle prestazioni **di manutenzione e riparazione** degli impianti, le posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate portano a concludere che anche queste devono essere **fatturate senza addebito dell'IVA**.

Come vedremo **non** sono però comminabili **sanzioni** nel caso di errori commessi nel 2015, almeno per le irregolarità realizzate **antecedentemente il 22.12.2015**.

Le manutenzioni

In tema di fatturazione delle operazioni, alcuni commentatori consideravano la questione già chiara a seguito della pubblicazione della **CM 14/E/15**. Ma a parere di chi scrive, così non era.

In tale documento l'Agenzia ha affermato che per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella lettera a-ter, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, **si deve far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007**. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Peraltro, occorre verificare l'operazione specificamente realizzata, **indipendentemente dal fatto che il soggetto abbia o meno comunicato detto codice attività ai fini IVA**.

Elencando i codici attività che qualificano la categoria delle installazioni degli impianti, accanto ad essi viene **indicata la menzione "(inclusa manutenzione e riparazione)"**. Da notare, però, che è la stessa **classificazione** delle attività economiche ATECO 2007 che indica di fianco alla descrizione delle richiamate attività, la locuzione "(inclusa manutenzione e riparazione)".

A chi scrive, le indicazioni della CM 14/E/15 **non parevano affatto dirimenti** della questione: il richiamo alle manutenzioni e riparazioni non sembrava voluto, ma solo perché esso era **incluso nel titolo del codice ATECO**. La **formulazione letterale della norma**, che è benne ricordarlo menziona solo le "installazioni" sembrava maggiormente limitante e precisa.

Anche perché, una ulteriore estensione dell'inversione contabile, avrebbe peggiorato la situazione creditoria IVA di molti contribuenti, che, dal 2015, finisce per risultare critica per l'applicazione della lettera a-ter in commento.

Purtroppo nella **CM 37/E/15** consta una **presa di posizione ben più tranciante**. La richiesta riguarda il dubbio se le attività indicate nel codice attività ATECO 2007, numerato **43.29.09** e denominato **“altri lavori di costruzione e installazione nca”**, che non indica esplicitamente la locuzione “includere le manutenzioni”, comprendano o meno anche le attività di manutenzione e se quest’ultime siano o meno soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Sul punto **l’Agenzia** osserva che in tale codice attività sono comprese anche le **prestazioni di manutenzione e riparazione**; pertanto, anche per queste ultime, ancorché non esplicitamente indicate dai codici ATECO di riferimento della divisione 43, dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della lett. *a-ter*) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Pertanto, **a maggior ragione, si deve concludere che per le attività di installazione**, che invece menzionano esplicitamente le manutenzioni e riparazioni, queste ultime **dovranno essere interessate da inversione contabile**.

Come comportarsi per le **manutenzioni 2015 fatturate con addebito di IVA**? Occorre ricordare che nella CM 37/E/15 (come peraltro nella precedente CM 14/E/15) è presente una **clausola di salvaguardia** che precisa che sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del documento di prassi. Questo vale **limitatamente alle tematiche affrontate da ciascuno dei due documenti** e alle ipotesi che non rientrino nell’ambito di una frode fiscale.

A parere di chi scrive, la **tematica delle manutenzioni è divenuta chiara solo con il secondo dei documenti**, per cui su tali irregolarità non possono ritenersi applicabili sanzioni (che dal 2016, comunque, divengono di importo fisso di € 250 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 158/15); conseguentemente le **manutenzioni fatturate con addebito dell’IVA prima del 22.12.2015 non sarebbero punibili**.

A margine si osserva che oggi, un elettricista, idraulico, eccetera, quando la controparte è operatore economico emetterà **sostanzialmente sempre fatture in inversione contabile**, vuoi perché si tratta di una installazione / manutenzione relativa ad un edificio, vuoi perché è una prestazione in subappalto rientrante nella precedente lettera a. Saranno fatturate **con rivalsa** solo le prestazioni diverse da queste (a ben vedere molto poche), a cui aggiungere ovviamente tutte le prestazioni rese ad un **committente privato**.

La logica conclusione di ciò è che tali contribuenti saranno **frequentemente a credito d’IVA**, il cui utilizzo dovrà essere accuratamente pianificato, magari sfruttando le soluzioni di rimborso.

BILANCIO

La rilevazione iniziale dei crediti al costo ammortizzato attualizzato

di **Alessandro Bonuzzi**

È noto che il **D.Lgs. 139/2015** ha aggiornato la disciplina del codice civile in materia di **bilancio d'esercizio** e di bilancio consolidato.

Le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo entreranno in vigore a decorrere dall'**1 gennaio 2016**, pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, troveranno applicazione dal **bilancio relativo all'esercizio 2016**.

Con particolare riguardo alla **valutazione dei crediti**, il decreto ha riscritto il numero 8 del comma 1 dell'articolo 2426 cod. civ., la cui nuova formulazione stabilisce che *"i crediti sono rilevati in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale**".*

Sul tema l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato nei giorni scorsi la **bozza per la consultazione dell'Oic 15** da cui è possibile trarre alcune considerazioni.

In merito alla **rilevazione iniziale** dei crediti, il documento chiarisce che la relativa valutazione dovrà essere effettuata su due piani:

- applicando il **criterio del costo ammortizzato** e
- **attualizzando** il credito.

Tuttavia, occorre considerare che, sia il criterio del costo ammortizzato, sia l'attualizzazione, non possono essere applicati se i relativi effetti sono irrilevanti. E si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti hanno una **scadenza inferiore ai 12 mesi**. Quindi per i **crediti a breve** non si applica nessuno dei due metodi.

Peraltro, nel **bilancio in forma abbreviata** (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e nel nuovo **bilancio delle micro-imprese** (ex articolo 2435-ter cod. civ.), i crediti possono essere valutati "semplicemente" al **valore di presumibile realizzo**.

In sostanza, il criterio del costo ammortizzato impone che si debba tener conto di eventuali **costi di transazione, commissioni** attive e passive nonché di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, valutandolo in sede di prima rilevazione al lordo di questi elementi e con l'**utilizzo del tasso di interesse effettivo** nelle rilevazioni successive.

Il tasso di interesse effettivo

- è **costante** lungo tutta la durata del credito,
- è calcolato al momento della **prima rilevazione** del credito e
- coincide con il **tasso interno di rendimento**, ove per tale deve intendersi quel tasso che **rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale**.

In **assenza di costi di transazione**, di commissioni e di ogni altra possibile differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, il tasso di interesse effettivo è pari all'eventuale **tasso di interesse nominale**, rappresentato, ad esempio, in caso di crediti commerciali, dal tasso per la **dilazione di pagamento** concessa al cliente.

Va da sé che, in questa particolare ipotesi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non sortisce – per così dire – alcun effetto sul **valore di rilevazione iniziale del credito che coincide con il suo valore nominale a scadenza**. Invero, quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di **scarso rilievo**, si può presumere che gli effetti del costo ammortizzato siano irrilevanti e quindi escluderne l'applicazione.

Quando, però, il **tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato** diventa comunque necessario azionare il processo di **attualizzazione**.

In particolare, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare tutti i **flussi finanziari futuri** derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore di iscrizione iniziale.

Ciò determina, **anche in assenza di costi di transazione**, di commissioni e di ogni altra possibile differenza, una **non coincidenza** tra il valore di rilevazione iniziale del credito e il suo valore nominale a scadenza.

Al riguardo la bozza dell'Oic 15 stabilisce che

- *“i **crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi** dal momento della rilevazione iniziale,*
- ***senza corresponsione di interessi**, o con interessi **significativamente diversi** dai tassi di interesse di mercato,*
- ***ed i relativi ricavi,***
- *si rilevano inizialmente al valore determinato **attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato**”.*

ACCERTAMENTO

La presunzione sulla plusvalenza da cessione d'azienda è indipendente

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

Sovente capitava che, in tema di **accertamento sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di azienda**, il valore dell'avviamento reso definitivo ai fini dell'imposta di registro, assumesse carattere vincolante per l'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione finanziaria pertanto era legittimata a procedere con un **accertamento induttivo**, qualora nel bilancio del soggetto economico vi fosse l'indicazione di un'entrata derivante dalla vendita di un bene inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell'imposta di registro. Nell'ordinanza della **Cassazione n. 7023/2010** si dispone infatti che nel caso di cessione d'azienda il valore dell'avviamento accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro non sia da ritenersi vincolante in maniera assoluta per l'Amministrazione ed il contribuente in sede di accertamento ai fini Irpef, ma legittimi solo l'Amministrazione ad agire in **via induttiva per accertare l'eventuale plusvalore emergente dalla cessione**. Il contribuente potrà difendersi fornendo, e provando, le motivazioni che hanno giustificato un minor corrispettivo di cessione e superare così la **presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro**, dimostrando in concreto di aver venduto ad un prezzo inferiore.

Dall'ordinanza sopra esposta si evince pertanto come l'Amministrazione finanziaria non possa ritenere che vi sia un assoluto collegamento tra i due valori, per ragioni che si configurano nei concetti insiti nelle norme tributarie stesse, e quindi non possa procedere a priori con la rettifica del valore ai fini dell'imposizione diretta.

La **Guardia di Finanza**, nella **circolare 1/2008**, specifica che:

- il **risultato della cessione si calcola come differenza tra il corrispettivo pattuito**, al netto degli oneri accessori diretti (spese notarili, perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari ecc.) ed il **valore netto dei beni componenti l'azienda**;
- il **corrispettivo della cessione** è quello riportato nel contratto e va riferito all'azienda nel suo complesso e non ai singoli beni che la compongono;
- l'eventuale **plusvalenza** realizzata comprende, oltre all'avviamento anche il valore dei beni che se ceduti autonomamente avrebbero dato luogo a dei ricavi e non a plusvalenze.

Tali considerazioni ribadiscono l'impianto normativo del Tuir che all'articolo 86, comma 2,

stabilisce che:

- la **plusvalenza** è costituita dalla differenza fra il **corrispettivo** o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il **costo non ammortizzato**;
- concorrono alla formazione del reddito anche le **plusvalenze delle aziende**, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

Considerato che, per quanto concerne **l'imposizione diretta**, non vi è una disciplina delineata con precisione per la determinazione del valore dell'avviamento, la **circolare della Guardia di finanza 1/2008** afferma che *"ancorché ai fini delle imposte sui redditi vigano regole diverse per la **determinazione del risultato fiscale** della cessione rispetto a quelle utilizzabili in materia di imposta di registro (art 2, 3, 5 D.P.R. 131/86), il valore definitivamente assegnato ai fini dell'imposta di registro all'avviamento è **vincolante** per l'Amministrazione finanziaria nell'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, avente ad oggetto plusvalenze realizzate nell'ambito dello stesso trasferimento"*. La stessa **giurisprudenza nella sentenza della Cassazione 22143 del 2013** sostiene che i principi relativi alla **determinazione del valore di un bene** che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una **plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa** occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione.

Con i precedenti giurisprudenziali e di prassi si assisteva dunque all'instaurazione di una relazione, alla quale si può attribuire una *consecutio* logica, ove la causa si configurava nella **definizione dell'imposta di registro in relazione al valore dell'avviamento** e l'effetto si configurava nella legittimazione ad emettere un **accertamento induttivo** ai fini delle imposte dirette sullo stesso valore.

La questione è stata recentemente disciplinata dal comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 147/2015 nel quale viene esplicitato quanto segue: *"gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che **per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347"*. La presunzione di un maggior corrispettivo a seguito di cessione d'azienda pertanto **non può ritenersi a priori** scaturente dal valore attribuito ai fini dell'imposta di registro.

IVA

Le regole per gli operatori registrati al MOSS in altri Paesi UE

di **Marco Peirola**

Il **regime speciale del MOSS** (*Mini One Stop Shop*) è disciplinato distinguendo il “**regime non UE**”, relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (artt. da 358-*bis* a 369 della Direttiva n. 2006/112/CE), dal “**regime UE**”, relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (artt. da 369-*bis* a 369-*duodecies* della Direttiva n. 2006/112/CE).

In particolare:

- il “**regime UE**” è rivolto ai soggetti passivi che hanno la **sede dell'attività** in un Paese membro e a quelli che, pur avendo sede in un Paese extra-UE, dispongono di una **stabile organizzazione** in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, l'imposta dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione, fermo restando che il fornitore extra-UE che dispone di più stabili organizzazioni nella UE può scegliere in quale Paese membro intende optare per il regime speciale. Quest'ultimo, in ogni caso, **non si applica** ai servizi resi nello stesso Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione;
- il “**regime non UE**” è rivolto ai soggetti passivi che, nel territorio della UE, non hanno la sede dell'attività, né dispongono di una stabile organizzazione e né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini IVA. Optando per il regime speciale, è possibile **scegliere il Paese membro in cui identificarsi**, il quale attribuisce al soggetto passivo extra-UE il numero di identificazione IVA con prefisso “EU”.

Gli **operatori registrati al MOSS in altri Paesi membri** dell'Unione europea applicano le disposizioni dell'art. 74-*septies* del D.P.R. n. 633/1972.

Dal punto di vista soggettivo si tratta sia dei soggetti passivi che applicano il “regime UE”, sia di quelli che applicano il “regime non UE”. In pratica, gli **operatori registrati al MOSS in altri Paesi UE** sono quelli che, al loro interno, hanno la sede dell'attività o dispongono di una stabile organizzazione, nonché quelli aventi sede dell'attività al di fuori della UE e che, nel territorio comunitario, non dispongono di alcuna stabile organizzazione.

Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi registrati al MOSS in altri Paesi UE sono **dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972**. Ne consegue che, **per i servizi digitali resi nei confronti di “privati consumatori” italiani**, opera l'esonero previsto dall'art. 22, comma

1, n. 6-ter), del D.P.R. n. 633/1972, che considera **non obbligatoria** l'emissione della **fattura** se non viene richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Per effetto, inoltre, del D.M. 27 ottobre 2015, le stesse prestazioni sono **esonerate anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale**.

A seguito della riformulazione dell'art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, tra le operazioni attive che non precludono il **diritto di rimborso** per i soggetti stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di "privati consumatori" italiani. In ogni caso, il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale, può esercitare la **detrazione dell'IVA** relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato.

I soggetti registrati al MOSS in altri Paesi UE devono fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, **idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato**, cioè nei confronti di "privati consumatori" italiani. In proposito, gli artt. 369 e 369-duodecies della Direttiva n. 2006/112/CE stabiliscono che i soggetti passivi registrati al MOSS devono conservare la documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del regime speciale, la quale deve essere **sufficientemente dettagliata** per consentire all'Amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della **dichiarazione IVA trimestrale**. Come previsto dall'art. 63-quater del Reg. UE n. 282/2011, per essere considerata sufficientemente dettagliata, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le **informazioni** seguenti:

- lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
- il tipo di servizio prestato;
- la data della prestazione del servizio;
- la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- le eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- gli eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
- in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
- il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;
- le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.

ENTI NON COMMERCIALI

La cooperativa sportiva: questa sconosciuta

di **Guido Martinelli**

Il legislatore della finanziaria del 2003 (legge 289/02), nel recare nell'articolo 90 "*disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*", aveva, al comma 17, indicato le forme costitutive delle associazioni e società sportive dilettantistiche identificandole esclusivamente con le **associazioni**, riconosciute e non, di cui al primo libro del codice civile e le **società di capitali**. **Aveva completamente omissso di citare le cooperative** che, per la loro natura, non sembravano incontrare nessun ostacolo ad ottenere detto riconoscimento. Possibilità invece, che non avrebbero mai potuto ottenere le società di persone in quanto, la **confusione** tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci, impedisce di verificare il rispetto della norma di **assenza di scopo di lucro**.

Si arriva, per rimediare alla dimenticanza, **alla legge n. 128/2004 (legge di conversione del D.L. 22 marzo 2004, n. 72), che integra le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche introducendo la possibilità di utilizzare anche la forma della società cooperativa**.

Tuttavia, con questo provvedimento, il legislatore si è limitato alla semplice **integrazione** degli schemi societari previsti dall'articolo 90 comma 17, tralasciando, invece, di specificare il riferimento alla società cooperativa negli altri commi dell'articolo 90 che estendono alle società sportive dilettantistiche i **benefici fiscali** già previsti per le associazioni.

Infatti, se al comma 17, lett. c), è stato espressamente introdotto che le società sportive dilettantistiche possono costituirsi anche in forma di società cooperativa, al comma 1, **l'estensione** delle disposizioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche viene esplicitamente attuata solo nei confronti delle **società di capitali senza scopo di lucro**, non introducendo alcuna chiara menzione alle società cooperative.

Naturalmente, **sarebbe un controsenso ritenere che, ai sensi del comma 17, le società sportive dilettantistiche possano assumere la forma di cooperativa e negare, poi, alle stesse l'applicazione del regime agevolativo, adducendo che il modello cooperativo non risulta espressamente richiamato dal comma 1**.

In tal senso, si è espresso anche il **Consiglio Nazionale del Notariato**, nello **Studio del n.93/2004/T** intitolato "*Società e associazioni sportive*", approvato dalla Commissione studi tributari il 22/4/2005, nel quale viene osservato che "*l'omesso riferimento nel comma uno alla forma giuridica della cooperativa è frutto della mancanza di coordinamento tra due interventi normativi che sono stati effettuati in tempi diversi. L'ultimo di essi ha modificato il comma 17*".

*dimenticando di intervenire sul precedente comma 1. D'altra parte appare ragionevole osservare che se il legislatore ha voluto estendere le agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo perfino in favore delle società non lucrative, le quali possono fruire del regime forfetario di cui alla citata legge n. 398/1991, non si comprende per quali ragioni la medesima possibilità debba essere negata alle cooperative. Si ritiene, dunque, come **la mancata modifica del predetto comma 1 dell'articolo 90, che non contiene alcun riferimento alla forma della cooperativa, non impedisca di estendere l'applicabilità di tale regime anche nei confronti dei predetti soggetti**".*

Assodato ciò ritengo che **la forma cooperativa sia, invece, l'evoluzione naturale del modello associativo**, che ha dato ottima prova di sé nello sviluppo dello sport nella seconda metà del novecento, evoluzione verso quella impresa sociale multifunzionale che appare lo sbocco, praticamente obbligato, del futuro della organizzazione sportiva in Italia.

Infatti, rispetto alla società sportiva a responsabilità limitata senza scopo di lucro o alla associazione riconosciuta, i modelli evolutivi ai quali oggi più frequentemente ci si rivolge, **la cooperativa offre una serie di vantaggi a mio avviso fino ad oggi non adeguatamente considerati**.

Il primo che consente la **responsabilità limitata dei soci senza necessità di dotarsi di un capitale (o patrimonio che dir si voglia) minimo obbligatorio per legge** come invece accade negli altri casi.

Per sua natura, senza necessità, quindi di dover adottare statuti particolari (come accade per le srl sportive), **ha le regole compatibili con l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal combinato disposto di cui agli articoli 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/72**; in tal senso, ha la **possibilità di ingresso (o di uscita)** dei soci con la facilità delle associazioni e senza gli obblighi di pubblicità previsti invece per le società di capitali.

Ai "noti" vantaggi fiscali previsti per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche **unisce la possibilità di ricorrere ai finanziamenti agevolati previsti per la cooperazione e gode, in misura variabile, della detassazione degli utili prodotti**. Pertanto, ad esempio, in presenza di ricavi commerciali superiori ai 250.000 euro e, pertanto, fuori dalla legge 398/91, il carico fiscale appare ridotto rispetto a qualsiasi altra società di capitali.

Probabilmente vale la pena farci un pensierino.

BACHECA

Rapporti con le banche e merito creditizio

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[La giornata formativa](#) è indirizzata ad un professionista intenzionato ad approfondire le proprie competenze nella consulenza finanziaria alle piccole imprese in un momento nel quale sicuramente tale attività di supporto si afferma quale bisogno primario di molte realtà aziendali ed in particolare per quanto attiene al rapporto con le banche. Il corso approfondisce l'analisi dei dati di bilancio integrati con le ulteriori informazioni derivanti dall'analisi andamentale del rapporto con le banche, per passare infine ad affrontare alcuni esempi di ristrutturazione del debito.

PROGRAMMA

La valutazione di copertura

- Il fabbisogno finanziario della gestione operativa
- Gli impegni pregressi della gestione finanziaria
- Il sistema dei vincoli finanziari
- Ruolo e possibile contributo della gestione accessoria

Gli strumenti di finanziamento

- Il finanziamento del circolante: autoliquidante e import
- Le aperture di credito in conto corrente
- Finanziamenti a medio e lungo termine

Il piano finanziario

- Nuova finanza/ristrutturazione del debito in essere
- L'intervento della proprietà
- Valutazione di coerenza tra flussi attesi della gestione e contributo del debito e chiusura del business plan
- Costruzione del piano finanziario

- Creazione del consenso al piano da parte del ceto bancario

Alcuni esempi di ristrutturazione del debito:

- Situazioni tipiche di tensione finanziaria
- Le possibili aree di intervento nel contesto attuale
- Le soluzioni maggiormente gradite al sistema bancario

CORPO DOCENTE

Renato Santini

Dottore Commercialista – Docente Finanza Aziendale Università di Bologna